

Sabato, 22 Marzo 2014| Il portale di riferimento per gli immigrati in Italia  
Benvenuto briguglio→[Control panel](#) | [Esci](#)



# I M M I G R A

- [Home](#)
  - [Contatti](#)
  - [Redazione](#)
  - [Disclaimer](#)
  - [Privacy](#)
  - [RSS](#)
  - [Newsletter](#)
  - [Sostieni](#)
  - [Registrati](#)
- 
- [Archivio](#)
  - [Legislazione](#)
  - [Circolari](#)
  - [Sentenze](#)
  - [Libri](#)
  - [Domande](#)
  - [Approfondimenti](#)
  - [Servizi Demografici](#)
  - [Servizio Visti](#)

## Sentenza n. 2261 del 26 febbraio 2014 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - in precedenza lo straniero era stato presente sul territorio nazionale con il diverso nominativo ed in tale veste era stato destinatario di un provvedimento di espulsione con accompagnamento coattivo alla frontiera

Like Unsolomondo Cgil Modena,  
Immigrazione Biz and 1,932

## Permesso di Soggiorno

[paginebianche.it/PermessoSoggiorno](http://paginebianche.it/PermessoSoggiorno)

Ti serve il permesso di soggiorno? Scopri come ottenerlo!



## Il Corso d'inglese per Te



[angloamerican.it/crea-corso](http://angloamerican.it/crea-corso)

Corsi personalizzati ad ogni  
orario Crea il tuo corso su misura

[www.immigrazione.biz](http://www.immigrazione.biz)

### REPUBBLICA ITALIANA

### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

### Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

### (Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

### SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10769 del 2011, proposto da: \*\*\*\*\* , rappresentato e difeso dall'avv. Davide Baiocchi ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'avv. Nicola Elmi in Roma, Via della Camilluccia, n. 589/d;

contro

il MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

del decreto della Questura di Viterbo del 27 gennaio 2011 con il quale è stata rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dal datore di lavoro del ricorrente, nell'interesse di quest'ultimo.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la costituzione in giudizio dell'Amministrazione intimata nonché i documenti prodotti;

Vista l'ordinanza cautelare n. 261 del 2012 con la quale questo Tribunale ha respinto l'istanza incidentale di sospensione e l'ordinanza cautelare della Terza Sezione del Consiglio di Stato, 4 maggio 2012 n. 1662, con la quale è stata accolta la medesima istanza cautelare;

Vista l'ordinanza istruttoria della Sezione 23 gennaio 2013 n. 810;

Esaminate le ulteriori produzioni depositate;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2013 il dott. Stefano Toschei e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

1. - Con il ricorso in esame il Signor \*\*\*\*\*, cittadino macedone, impugna, chiedendone l'annullamento, il decreto del Questore di Viterbo del 27 gennaio 2011 con il quale è stata rifiutata l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, a conclusione del procedimento avviato dal datore di lavoro dello straniero, in considerazione dell'accertata circostanza, agli atti del fascicolo personale, che in precedenza detto straniero era stato presente sul territorio nazionale con il diverso nominativo di \*\*\*\*\* ed in tale veste era stato destinatario, in data 15 luglio 1997, di un provvedimento di espulsione del Prefetto di L'Aquila (eseguito coattivamente con accompagnamento presso la Frontiera dell'aeroporto di Fiumicino in data 1 aprile 1999) nonché, successivamente, in data 4 giugno 2003, di un provvedimento di espulsione del Prefetto di Rieti (anche questo eseguito con accompagnamento alla frontiera), di talché non poteva legittimamente essere proposta istanza (neppure dal datore di lavoro) per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato non avendo avviato, preventivamente, la procedura per ottenere il nulla osta con le nuove generalità, tenuto conto che il provvedimento di espulsione, alla data della presentazione della suindicata domanda, era ancora efficace e eseguibile.

Nel provvedimento impugnato si legge che per i fatti di cui sopra l'odierno ricorrente è stato tratto in arresto e nuovamente fatto oggetto di provvedimento di espulsione, sicché "il cittadino de quo ha evidenziato una particolare inclinazione a violare la normativa relativa all'ingresso sul t.n." (così, testualmente, nel provvedimento impugnato) e pertanto è respinta l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno.

La legittimità del richiamato provvedimento viene contestata dal ricorrente in quanto esso sarebbe affetto da nullità, per non essergli stato regolarmente notificato il ridetto atto e per mancata comunicazione del preavviso di diniego, oltre che da illegittimità per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria nonché per inadeguatezza della motivazione.

Da qui la richiesta di annullamento dell'atto impugnato.

2. - Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, che ha depositato memoria e documenti.

Con ordinanza cautelare n. 261 del 2012 questo Tribunale ha respinto l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia dell'atto impugnato, ma con l'ordinanza cautelare della Terza Sezione del Consiglio di Stato [4 maggio 2012 n. 1662](#), in riforma della decisione di prime cure, la medesima istanza cautelare proposta dallo straniero è stata accolta.

Successivamente, con ordinanza istruttoria 23 gennaio 2013 n. 810 la Sezione disponeva incumbenti nei confronti dell'Amministrazione che, in adempimento all'invito del Tribunale, depositava una nota nella quale chiariva, tra l'altro, che:

- il ricorrente è entrato in Italia con un nulla osta di ingresso per lavoro subordinato rilasciatogli

dall'ambasciata italiana in Albania su richiesta della società \*\*\*;

- in seguito all'indagine istruttoria per il rilascio del titolo di soggiorno, dopo che l'interessato era stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici, era emerso che nei suoi confronti, con il diverso nominativo di \*\*\*\*\*, erano stati adottati ben due provvedimenti di espulsione, il primo nel 1997 da parte del Prefetto di L'Aquila ed il secondo nel 2003 da parte del Prefetto di Rieti, entrambi eseguiti;
- l'adozione dei due provvedimenti a carico dello straniero costituiscono un ostacolo al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal datore di lavoro e tale circostanza impedisce la conclusione in senso favorevole del ridetto procedimento;
- il rientro nel territorio nazionale per effetto del nulla osta rilasciato dall'ambasciata italiana in Albania si compendia in "un mero espediente posto in essere dal \*\*\*\*\* per aggirare (scientemente) la normativa di cui all'art. 13/13 del [D.Lgs. 286/98](#) e succ. mod." (così, testualmente, nella nota prodotta dalla Questura di Viterbo).

Da qui la conferma della legittimità del provvedimento impugnato e la richiesta di reiezione del ricorso.

Tenuta riservata la decisione alla udienza del 28 maggio 2013, la riserva è stata sciolta alla Camera di consiglio del 19 novembre 2013.

3. - Va preliminarmente detto che, come è noto, per effetto dell'art. 11 della [direttiva 2008/115/CE](#), si è imposto in materia di divieto di reingresso per lo straniero espulso, sia la necessità di una valutazione da caso a caso sia un limite al divieto di reingresso che non può essere superiore ad anni cinque.

Se è vero che la direttiva europea è stata tardivamente recepita in Italia, solamente nell'estate del 2011 – modificando anche l'art. 13, comma 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e prevedendo, per il caso di espulsione, un divieto di reingresso da 3 a 5 anni - è anche vero che la stessa direttiva in alcune sue parti conteneva disposizioni immediatamente applicative e, comunque, avrebbe dovuto indurre l'interprete (amministrazione compresa) ad un'interpretazione conforme ovvero adeguatrice della disciplina nazionale, al fine di assicurare alla norma europea, ed alla sua ben nota primazia, l'effetto utile (v., in termini generali, Corte di Giustizia 4 luglio 2006, in C 212/04).

Ciò posto, per effetto della sopravvenuta disciplina si impone all'amministrazione, nell'esercizio del suo potere discrezionale di rilascio dei titoli di soggiorno, di esaminare più approfonditamente le importanti novità derivanti dalla nuova normativa, con particolare riferimento alla necessità di una valutazione, in concreto, della pericolosità del singolo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione, e alla durata, molto più contenuta rispetto al passato, dell'effetto preclusivo derivante da tale provvedimento.

4. – Ulteriormente rispetto a quanto sopra, il Collegio non può non considerare che la direttiva comunitaria 2008/115/CE ha diretta applicazione in Italia a decorrere dal 24 dicembre 2010 e sicuramente da quella data ha reso incompatibile la normativa nazionale previgente in particolare con riferimento alla durata del divieto di rientro, che per il T.U. n. 286 del 1998 (come modificato dalla [legge n. 189 del 2002](#)) era di dieci anni, mentre per la direttiva n. 115 del 2008 non può superare (d'ordinario) i cinque.

Tale profilo assume peculiare rilievo per la soluzione della presente controversia in quanto, per come è possibile rilevare dalla lettura della documentazione depositata dall'Amministrazione, per effetto dei riscontri dattiloscopici, una volta espulso nel 2003 si ha certezza che l'odierno ricorrente sia rientrato in Italia solo all'esito del rilascio del nulla osta dell'ambasciata italiana in Albania del 9 maggio 2009, nell'ambito del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato richiesto dal

datore di lavoro dello straniero.

Orbene, al di là di quanto asserito dall'Amministrazione nella nota depositata in adempimento dell'invito istruttorio, costituisce un fatto di sicuro rilievo giuridico la circostanza che l'odierno ricorrente ebbe a rientrare nel territorio dello Stato italiano nel 2009, peraltro ben oltre lo spirare del quinquennio rispetto all'ultimo provvedimento espulsivo del 2003, per effetto di un nulla osta rilasciato dall'ambasciata italiana in Albania valido ed efficace [in disparte la ricostruzione offerta dall'Amministrazione che comunque si presenta quale elemento esplicativo della vicenda in fatto, del tutto ipotetico (seppur in astratto verosimile), ma di per sé giuridicamente inidoneo a rendere privo di efficacia il nulla osta rilasciato dall'ambasciata italiana in assenza di un intervento eliminativo, assunto in autotutela, dall'ambasciata stessa].

5. – Oltre a ciò, dalla lettura dell'atto impugnato appare con tutta evidenza che l'elemento ostativo al rilascio del permesso di soggiorno sia unicamente riconducibile alla violazione delle disposizioni nazionali, applicate all'epoca dei fatti nella formulazione precedente alle modifiche intervenute (dapprima in ambito comunitario nel 2010 e, successivamente, anche nell'ordinamento nazionale nel 2011), aventi ad oggetto la disciplina della espulsione dello straniero privo di titolo a soggiornare sul territorio nazionale e quella inerente il limite temporale minimo per il rientro sul territorio italiano.

In particolare il provvedimento qui impugnato fa specifico riferimento ai precedenti provvedimenti di espulsione, del 1997 e del 2003, rispetto ai quali la Sezione si è già espressa, con sentenza 23 dicembre 2010 n. 38569, decretando l'inefficacia di entrambi i provvedimenti di espulsione succitati.

Di talché per effetto di tale decisione l'Amministrazione non avrebbe dovuto tener conto dei due decreti espulsivi al fine di respingere la richiesta presentata dal datore di lavoro dell'odierno ricorrente, assumendo di poter addirittura porre nel nulla un atto assentivo rilasciato dalla ambasciata italiana in Albania, senza che su di esso la stessa ambasciata fosse nuovamente intervenuta.

Nel solco del confermato difetto di istruttoria, l'Amministrazione non ha poi tenuto in alcun conto, anche al precipuo fine di contestare la legittima sussistenza dei presupposti a conforto della richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, della circostanza che l'odierno ricorrente aveva provveduto dal 2 dicembre 2003 a mutare il proprio nominativo da \*\*\*\*\* a \*\*\*\*\*, per come emerge dal certificato dal Ministero di giustizia albanese depositato in atti e per come è noto agli uffici competenti italiani per essere stato prodotto dal difensore del \*\*\*\*\* in sede di istanza di revoca del provvedimento di espulsione presentata alla Prefettura di L'Aquila il 3 agosto 2009 e versata in atti.

6. – In ragione delle suesposte osservazioni si evidenzia la fondatezza delle censure dedotte dal ricorrente anche sotto il profilo del difetto di motivazione dell'atto impugnato non essendo stato specificato, per come imposto dalla legge, il livello di pericolosità attribuibile allo straniero ostativo al rilascio del titolo abilitativo al soggiorno sul territorio nazionale per lavoro subordinato, di talché il ricorso va accolto con annullamento dell'atto impugnato.

Le spese seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall'art. 26, comma 1, c.p.a., stimandosi congruo liquidarle, a carico dell'Amministrazione resistente e come meglio specificato nel dispositivo, nella misura complessiva di € 2.000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e restituzione del contributo unificato se versato.

Nondimeno sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo **accoglie** e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Ministero dell'interno, in persona del Ministro pro tempore. A rifondere le spese di giudizio in favore del ricorrente \*\*\*\*\*, nella misura complessiva di € 2000,00 (euro duemila/00), oltre accessori come per legge e alla restituzione del contributo unificato se versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nelle Camere di consiglio del 28 maggio 2013 e del 19 novembre 2013

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Mercoledì, 26 Febbraio 2014

## Ammissione a Medicina

[preparazionetestmedicina.it](http://preparazionetestmedicina.it)

Test di Ammissione Aprile 2014. Noi ti  
prepariamo in Tempo! Info

News



### [Governo, aumento di stipendi anche per gli immigrati](#)

I dati Istat confermano ogni anno in maniera sempre più evidente come gli stranieri in Italia siano sempre

più numerosi ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Novità su ingressi per ricerca scientifica e dei lavoratori altamente qualificati](#)**

Una circolare congiunta dei ministeri dell'Interno e del lavoro, fornisce le informazioni principali delle modifiche ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Diritto di soggiorno dei cittadini di un paese terzo, familiari di un cittadino dell'Unione, nello Stato membro d'origine del cittadino](#)**

La direttiva 2004/38/CE concede ai cittadini dell'Unione nonché ai loro familiari il diritto di circolare e soggiornare ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Veneto: incentivi economici per chi lascia l'Italia](#)**

La crisi economica che sta investendo l'Italia colpisce anche duramente gli stranieri residenti. Tantissimi erano quelli...

[Leggi tutto »](#)

## **[Autocertificazione on line per il rilascio del certificato d'idoneità alloggiativa per ricongiungimento familiare](#)**

Il Ministero dell'Interno ha reso noto che è stato presentato un progetto tra prefettura e comune di Roma per ...

[Leggi tutto »](#)

## **[Stranieri vulnerabili, presentata modifica anche per chi non richiede asilo](#)**

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di norme ...

[Leggi tutto »](#)

Come fare per...

- 1. [Chiedere asilo](#)
- 2. [Ottenere la cittadinanza](#)
- 3. [Fisco](#)
- 4. [Lavorare in Italia](#)
- 5. [Sposarsi in Italia](#)
- 6. [Ricongiungimento familiare](#)
- 7. [Assistenza sanitaria](#)
- 8. [Visti ingresso](#)

- [9. Turismo](#)
- [10. Mutui per stranieri](#)
- [11. Voli per stranieri](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Bacheca

- > [Il tuo permesso è pronto?](#)
- > [Verfica la domanda colf e badanti](#)
- > [Regolarizzazione 2009](#)
- > [Speciale Flussi 2011](#)
- > [In Italia in regola](#)
- > [Carta di Roma](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Help.Immigrazione

- > [Test di italiano livello A2 ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Quando posso...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Chi non può ...](#)
- > [Sanatoria 2012 Un datore di...](#)
- [Guarda tutti »](#)

## Approfondimenti

- > [Niente carcere agli immigrati clandestini durante la procedura di rimpatrio](#)
- > [Assistenza sanitaria stranieri comunitari](#)
- > [Acquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori stranieri: conseguenze nei confronti dei figli minorenni](#)
- > [Rivendicazioni migranti](#)
- > [Iscrizione anagrafica dei senza fissa dimora](#)
- [Guarda tutti »](#)







## Newsletter

Iscriviti alla newsletter, sarai aggiornato sulle ultime notizie.

[Iscriviti »](#)

## Canali Rss

- [Ultimi articoli](#)
- [Approfondimenti](#)
- [Legislazione](#)
- [Domande e Risposte](#)

## Help.Immigrazione

E' un nuovo canale dove potrai trovare tutte le risposte alle tue domande.

[Frequently Asked Questions \(FAQ\) »](#)

Contattaci

Puoi contattarci compilando il modulo sottostante.

[Online contact form »](#)

©2007-2014 Immigrazione.biz - Tutti i diritti riservati - Vers. 2.0 → [Home](#) | [Redazione](#) | [Newsletter](#) | [Disclaimer](#) | [Privacy](#) | [Rss](#) | [APIS di Andrea Parisi](#) - P.I. 01742780891